

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 808 del 08 giugno 2018

Proroga della convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e la Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A relativamente alla gestione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si proroga la convenzione sottoscritta in data 11 ottobre 2011 tra la Regione del Veneto e la Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per la gestione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, avente validità fino al 6 luglio 2018.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Tra gli interventi di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese, la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "*Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese*", all'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese (PMI).

Si evidenzia che la predetta norma regionale usa genericamente l'espressione "*concessione di garanzie*" senza alcun riferimento alla forma tecnica con la quale le stesse possono essere rilasciate. Le garanzie alle imprese possono infatti assumere la forma della garanzia diretta, della controgaranzia e della riassicurazione secondo le definizioni date dalla stessa disciplina statale di regolamentazione del Fondo centrale di Garanzia di cui, da ultimo, al decreto interministeriale del 6 marzo 2017. Tale distinzione è peraltro ben presente al legislatore regionale che, all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012*", come modificato dall'articolo 78 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*", nel destinare 35 milioni di euro ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, al comma 4 fa espresso riferimento alle operazioni di riassicurazione del credito.

In attuazione del predetto articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 19 del 2004, con deliberazione della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005 è stato costituito, con una dotazione di Euro 1.000.000,00, presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., un fondo di controgaranzia in favore dei Confidi costituiti fra piccole e medie imprese.

Tale fondo fa riferimento alle modalità operative generali di funzionamento del Fondo centrale di garanzia (di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), ora "Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese"), adottate con decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 3283 del 21 dicembre 2010, è stata incrementata la dotazione del Fondo, portandola a complessivi Euro 33.256.000,00.

Con provvedimento n. 1116 del 26 luglio 2011 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni operative per l'utilizzo del predetto fondo, prevedendo l'intervento diretto della finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per il rilascio di garanzie personali e l'attivazione di strumenti di mitigazione del rischio di credito attraverso la costituzione di garanzie su portafogli "*tranchè cover*"; quest'ultimi resi operativi con le deliberazioni della Giunta regionale n. 789 del 7 maggio 2012 e n. 145 dell'11 febbraio 2013.

Con la citata deliberazione n. 1116 del 2011 è stato approvato anche lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti fra la Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A., convenzione sottoscritta dalle parti in data 11 ottobre 2011, registrata al Rep. Regione Veneto n. 26708.

Con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 7 maggio 2012 è stato altresì approvato lo schema di *addendum* alla citata convenzione, sottoscritto dalle parti in data 22 luglio 2013, registrato al Rep. Regione Veneto n. 28976, ed avente ad oggetto la determinazione della misura massima di copertura delle spese di gestione spettanti a Veneto Sviluppo S.p.A. per l'utilizzo del fondo regionale per garanzie "di portafoglio".

Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 14 maggio 2013, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 4 giugno 2013, è stata ulteriormente estesa l'operatività del fondo regionale di garanzia prevedendo operazioni di riassicurazione di garanzie prestate alle P.M.I. dai Confidi iscritti nell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Con la medesima deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 2013 sono state inoltre approvate le disposizioni operative, nonché lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto, Veneto Sviluppo S.p.A. ed i Confidi per la disciplina dei rapporti scaturenti dal nuovo strumento finanziario. Come richiamato dall'articolo 2 delle suddette convenzioni, sottoscritte da ciascun Confido, le stesse trovano fondamento giuridico nella citata convenzione sottoscritta fra Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A. in data 11 ottobre 2011.

Si precisa che, essendosi raggiunto il pieno utilizzo delle risorse riservate alle operazioni di riassicurazione agevolata, che ammontavano a 16 milioni di Euro, con deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 26 marzo 2018 le risorse assegnate a tale strumento finanziario sono state incrementate con le disponibilità del fondo regionale di garanzia non ancora impegnate per vincoli di garanzia, quantificate in Euro 7.967.490,16.

La legge regionale 17 giugno 2016, n. 17, come modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, recante norme in materia di unificazione dei fondi di rotazione regionali, attualmente gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A., all'articolo 3, commi 1 e 2, prevede che *"Nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 1, continua ad operare l'attuale gestore"* e che *"L'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui all'articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge."*

Pertanto, al fine di garantire la continuità degli interventi di agevolazione per l'accesso al credito delle imprese venete posti in essere dalla Regione anche con il coinvolgimento del sistema regionale dei Confidi, si propone di prorogare sino all'individuazione del soggetto gestore dei fondi ai sensi del citato articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2016 e comunque non oltre il 6 luglio 2020 la scadenza della convenzione sottoscritta in data 11 ottobre 2011 tra la Regione del Veneto e la Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.. Ciò al fine di uniformare il termine di scadenza della suddetta convenzione con quello fissato dalla citata legge regionale n. 17 del 2016, consentendo in tal modo all'amministrazione di individuare un unico soggetto gestore dei fondi regionali a sostegno delle PMI operanti in Veneto.

A tal fine si è provveduto ad acquisire il parere favorevole di Veneto Sviluppo S.p.A., attuale gestore dei fondi regionali, con nota del 30 maggio 2018, prot. n. 10580/18, depositata presso gli uffici della competente Direzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali 13 agosto 2004, n.19, 6 aprile 2012, n. 13, 30 dicembre 2016, n. 30 e 17 giugno 2016, n. 17;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 3283 del 21 dicembre 2010, n. 1116 del 26 luglio 2011, n. 789 del 7 maggio 2012, n. 145 dell'11 febbraio 2013, n. 714 del 14 maggio 2013, n. 903 del 4 giugno 2013 e n. 378 del 26 marzo 2018;

VISTO il parere favorevole di Veneto Sviluppo S.p.A. espresso con nota n. 10580 del 30 maggio 2018, acquisita al prot. reg. n. 202556 del 31 maggio 2018;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, sino all'individuazione del soggetto gestore dei fondi regionali e comunque non oltre il 6 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17, la scadenza della convenzione sottoscritta in data 11 ottobre 2011, registrata al Rep. Regione Veneto n. 26708, tra la Regione del Veneto e la Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. per la disciplina della gestione del fondo regionale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, come integrata dall'*addendum* sottoscritto dalle parti in data 22 luglio 2013, registrato al Rep. Regione Veneto n. 28976;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.